

Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2023, n. 19-7885

Legge regionale 5/2018, articolo 30, comma 2. Approvazione, per gli anni 2024 e 2025, dei criteri per il riparto dei contributi alle Province e alla Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria e delle disposizioni in deroga alla D.G.R. 58-9688 del 16 giugno 2003. Spesa regionale euro 821.584,39.



Seduta N° 414

Adunanza 11 DICEMBRE 2023

Il giorno 11 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 10:40 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Maurizio Raffaello MARRONE

DGR 19-7885/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale 5/2018, articolo 30, comma 2. Approvazione, per gli anni 2024 e 2025, dei criteri per il riparto dei contributi alle Province e alla Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria e delle disposizioni in deroga alla D.G.R. 58-9688 del 16 giugno 2003. Spesa regionale euro 821.584,39.

A relazione di: Protopapa

Premesso che la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" sancisce che:

all'articolo 4, comma 1, siano esercitate oltre che dalla Regione anche dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino *"le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché i compiti di orientamento, di indirizzo e di controllo per l'attuazione delle finalità previste dalla legge 157/1992 e della stessa legge 5/2018"* nell'ambito ed entro i limiti delle loro competenze e che spettino alle Province e alla Città metropolitana di Torino le funzioni amministrative in attuazione delle norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica;

all'articolo 20, comma 2, le province e la Città metropolitana di Torino, sentiti i Comitati di gestione degli ATC e dei CA, i concessionari delle AFV e delle AATV e le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, esercitino il coordinamento ed il controllo sull'attuazione dei piani di contenimento attuati dai soggetti competenti;

all'articolo 20, comma 6, per le azioni di controllo all'interno della AFV e delle AATV, le province e la Città metropolitana di Torino autorizzino i soggetti individuati dalle disposizioni vigenti;

all'articolo 30, comma 2, tra le materie inerenti alla gestione faunistico-venatoria, le cui spese derivanti sono finanziate con risorse regionali, siano compresi tra l'altro i contributi alle province e alla Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria.

Premesso, inoltre, che:

- la presenza dell'epizoozia Peste Suina Africana nel territorio della Regione Piemonte ha reso necessario un approccio gestionale venatorio e di controllo della specie cinghiale indirizzato verso un obiettivo di riduzione generalizzata delle densità ottenuto anche potenziando l'efficienza del prelievo venatorio;
 - le attività e le azioni di controllo e di riduzione della specie cinghiale e quelle ad esso connesse necessitano della collaborazione fattiva di soggetti volontari aventi competenze e requisiti specifici tali da poter cooperare con il personale provinciale a tali attività e azioni destinato;
 - l'articolo 19 della legge 152/1992 prevede, in particolare, che i piani di controllo numerico della fauna selvatica sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate e che le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri;
 - l'articolo 20 della legge regionale 5/2018 prevede, in particolare, che per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgano, oltre che dei soggetti previsti dall'articolo 19 della legge n. 157/1992, anche delle guardie venatorie volontarie e di cacciatori nominativamente individuati, in possesso di specifica formazione, sulla base di programmi concordati con ISPRA, operanti sotto il coordinamento delle medesime amministrazioni.
 - con Deliberazione della Giunta regionale n. 15-5450 del 29 luglio 2022 è stato adottato, in attuazione del decreto legge 9/2022, il "Piano regionale di interventi urgenti per il controllo della Peste Suina Africana e il depopolamento nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte)";
 - l'Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5 del 24 agosto 2023 ha dettato le "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana" e in particolare all'articolo 3, comma 1, lettera a, punto vii ha stabilito che "L'attività di controllo faunistico effettuata, ai sensi dell'art. 19 della legge n.157/92 sulla specie cinghiale, deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza e delle linee guida operative di cui all'Allegato 3. Tenendo conto della diffusione spaziale della malattia, le modalità di controllo faunistico, indicate nell'Allegato 3, sono modulate al fine di prevenire la diffusione della PSA nelle aree prossime al confine esterno della zona di restrizione II. La differenza tra metodi di intervento e' da ricondurre solo alla classificazione in zona di restrizione, indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato [...];
 - il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con decreto 13 giugno 2023, ha adottato il Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica;
 - il Commissario Straordinario alla Peste suina africana ha adottato in data 7 settembre 2023 il "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle Zone di restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023-2028";
 - la Commissione Europea con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/2708 del 28 novembre 2023 "recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana" ha individuato i comuni delle province piemontesi soggette a restrizioni I e restrizioni II.
- Dato atto:
- della D.G.R. 20 giugno 2023 n. 30-7087 "Peste suina Africana (PSA). Approvazione e riparto dei fondi a favore delle A.S.L. per lo svolgimento di attività in attuazione del Piano "Peste Suina Africana - Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione 20236" ed in conformità alle disposizioni previste dall'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana del 20 aprile 2023 n. 2. Stanziamento Euro 2.000.000,00", con la quale sono state indicate le attività da

effettuarsi nel periodo Luglio 2023 - Giugno 2025 per esigenze di contrasto alla PSA e per le quali è previsto il riparto delle risorse stanziare;

- della D.D. 3 maggio 2023, n. 958 "Peste Suina Africana - Misure finalizzate a ridurre il rischio di diffusione nelle popolazioni di cinghiale sul territorio della Regione Piemonte" con la quale sono state tra l'altro definite la compensazione economica per le attività finalizzate al contrasto della diffusione della PSA nel cinghiale e la procedura per la loro compensazione.

Dato atto che, in attuazione della D.G.R. 43-1055 del 10 ottobre 2005, che ha definito le metodologie di calcolo per la determinazione del TASP, stabilendone un aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, la Direzione Agricoltura e Cibo con la D.D. n. 48 del 10 marzo 2006 ha approvato la determinazione della superficie di TASP regionale e dei TASP provinciali e con le D.D. n. 48 del 10 marzo 2006, n. 496 del 17 giugno 2016, n. 393 del 8 maggio 2017 e n. 1184 del 19 dicembre 2019 ha approvato rispettivamente il primo, il secondo e il terzo aggiornamento, per ciascuna provincia, del TASP.

Ritenuto di procedere, in attuazione dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 5/2018, alla definizione dei criteri per gli anni 2024 e 2025, per il riparto del contributo alle Province e alla Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria, prevedendo che si tenga conto anche delle attività e delle azioni di controllo e di riduzione della specie cinghiale e quelle ad esso connesse.

Dato atto che, a tal fine, quale esito delle analisi della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura":

- il suddetto riparto del contributo regionale, al fine di tener conto della diversa estensione dei territori di tali enti e dei comuni soggetti a restrizioni I e restrizioni II sui quali andranno ad incidere le suddette attività ed azioni per il contrasto alla diffusione della PSA, avviene come segue:

- il 70%, da ripartire in base al vigente territorio agro-silvo-pastorale (TASP) ricadente in ciascuna Provincia e nella Città metropolitana di Torino;
- il 30%, da ripartire tra le Province e la Città Metropolitana di Torino in funzione del numero di comuni dei suddetti enti soggetti a restrizioni I e restrizioni II come individuati nel Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 della Commissione del 28 novembre 2023 di cui sopra;
- le Province e la Città Metropolitana di Torino possono utilizzare i rispettivi trasferimenti anche per il riconoscimento di rimborsi spese volti a favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti, di cui all'articolo 19 della legge 157/1992 e all'articolo 20 della legge regionale 5/2018, con requisiti e competenze per collaborare alle attività e alle azioni previste nelle misure di gestione, di controllo e di riduzione numerica dei cinghiali, ad esclusione dell'attività di segnalazione e ritrovamento di carcasse di cinghiale e nel rispetto di quanto definito nella citata Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5 del 24 agosto 2023.

Richiamato inoltre che con deliberazione della Giunta regionale n. 58 – 9688 del 16 giugno 2003 era stato stabilito, tra l'altro, che:

- si procedesse, a partire dal 2003, al trasferimento dei fondi destinati agli interventi attuati dalle Province in materia faunistica, entro l'anno di riferimento;

- detti interventi sarebbero stati oggetto di una relazione annuale da trasmettere ad opera delle Province, entro il 15 febbraio di ciascun anno, alla Direzione regionale Territorio Rurale competente per materia.

Ritenuto di stabilire che, con esclusivo riferimento al presente provvedimento:

- non trova applicazione quanto disposto dalla suddetta D.G.R. 58 – 9688 del 16 giugno 2003 per la parte sopra riportata relativamente alla tempistica, e che, pertanto, le attività relative al suddetto contributo devono essere concluse entro il 31 dicembre di ogni anno dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, le quali sono tenute a presentare al Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura entro il 15 febbraio dell'anno successivo la prescritta relazione integrata da dettagliata rendicontazione e da dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dell'avvenuta corretta imputazione delle voci di spesa, al fine di evitare duplicazioni delle stesse, considerato

quanto definito di corrispondere con la D.G.R. 20 giugno 2023 n. 30-7087 e la D.D. 3 maggio 2023, n. 958 o che verrà disposto con altri provvedimenti regionali di assegnazione di contributi alle Province e alla Città metropolitana di Torino;

- gli importi non utilizzati entro il 31 dicembre di ogni anno dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino vanno restituiti alla Regione Piemonte entro il 28 febbraio dell'anno successivo motivando tale mancato impiego.

Ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Vista la Legge regionale n. 6 del 24 aprile 2023 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025." .

Vista la Legge regionale 31 luglio 2023 n. 14 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025".

Dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 821.584,39, trova la seguente copertura finanziaria sul bilancio gestionale regionale:

- per euro 360.000,00 con l'Impegno n. 2024/142 di euro 360.000,00 assunto sul capitolo di spesa 177140/2024 (Missione 16 - Programma 1602), di cui alla D.D. n. 449 del 30/05/2022;
- per euro 360.000,00 con l'Impegno n. 2025/423 di euro 360.000,00 assunto sul capitolo di spesa 177140/2025 (Missione 16 - Programma 1602), di cui alla D.D. n. 411 del 17/05/2023.
- per euro 101.584,39 con l'impegno n. 9712/2022 di euro 300.000,00 assunto sul capitolo di spesa 177140/2022 (Missione 16 - Programma 1602) di cui alla D.D. n. 395 del 17/05/2022

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare, in attuazione dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 5/2018, i seguenti criteri, per gli anni 2024 e 2025, per il riparto del contributo alle Province e alla Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria, disponendo di destinare complessivi euro 821.584,39:

- il 70%, da ripartire in base al vigente territorio agro-silvo-pastorale (TASP) ricadente in ciascuna Provincia e nella Città metropolitana di Torino;
- il 30%, da ripartire tra le Province e la Città Metropolitana di Torino in funzione del numero di comuni dei suddetti enti soggetti a restrizioni I e restrizioni II come individuati nel Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 della Commissione del 28 novembre 2023 di cui sopra;
- le Province e la Città Metropolitana di Torino possono utilizzare i rispettivi trasferimenti anche per il riconoscimento di rimborsi spese volti a favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti, di cui all'articolo 19 della legge 157/1992 e all'articolo 20 della legge regionale 5/2018, con requisiti e competenze per collaborare alle attività e alle azioni previste nelle misure di gestione, di controllo e di riduzione numerica dei cinghiali, ad esclusione dell'attività di segnalazione e ritrovamento di carcasse di cinghiale e nel rispetto di quanto definito nella citata Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5 del 24 agosto 2023;

di stabilire che, in deroga a quanto disposto dalla DGR 58 – 9688 del 16 giugno 2003, le attività relative al suddetto contributo devono essere concluse entro il 31 dicembre di ogni anno dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, le quali sono tenute a presentare entro il 15 febbraio dell'anno successivo la prescritta relazione al Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e

acquicoltura integrata da dettagliata rendicontazione e da dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dell'avvenuta corretta imputazione delle voci di spesa, al fine di evitare duplicazioni della stessa, considerato quanto definito di corrispondere con la D.G.R. 20 giugno 2023 n. 30-7087 e la D.D. 3 maggio 2023, n. 958 o che verrà disposto con altri provvedimenti regionali di assegnazione di contributi alle province e alla Città metropolitana di Torino;

di disporre che gli importi non utilizzati entro il 31 dicembre di ogni anno dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino vanno restituiti alla Regione Piemonte entro il 28 febbraio dell'anno successivo motivando tale mancato impiego;

di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 821.584,39, trova la seguente copertura finanziaria sul bilancio gestionale regionale:

- per euro 360.000,00 con l'Impegno n. 2024/142 di euro 360.000,00 assunto sul capitolo di spesa 177140/2024 (Missione 16 - Programma 1602), di cui alla D.D. n. 449 del 30/05/2022;
- per euro 360.000,00 con l'Impegno n. 2025/423 di euro 360.000,00 assunto sul capitolo di spesa 177140/2025 (Missione 16 - Programma 1602) di cui alla D.D. n. 411 del 17/05/2023;
- per euro 101.584,39 con l'impegno n. 9712/2022 di euro 300.000,00 assunto sul capitolo di spesa 177140/2022 (Missione 16 - Programma 1602) di cui alla D.D. n. 395 del 17/05/2022;

di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, e dell'articolo 35 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente.